

Prime riflessioni sul diritto privato

il diritto come sistema di regole	<ul style="list-style-type: none">• Il diritto è un insieme di regole (norme giuridiche) che disciplinano il rapporto tra gli uomini, i quali hanno l'obbligo di rispettarle• il diritto come sistema di regole per la soluzione di conflitti: ove non vi è conflitto non vi è diritto• il diritto attuale risolve i conflitti con l'applicazione di regole predeterminate, che stabiliscono la prevalenza dell'uno o dell'altro degli interessi in gioco• tale prevalenza è il frutto di una scelta politica, presa dall'organo a cui si deve l'elaborazione e l'adozione della singola regola• tali regole compongono un sistema che, nel suo complesso, tende a uniformare i rapporti fra gli uomini ad un modello politico ed economico definito come "buono" e "giusto" o, almeno, come il "migliore possibile" o, più semplicemente, come "utile", in quanto ritenuto capace di realizzare un equilibrio stabile tra i diversi interessi in conflitto <p><u>Attenzione</u></p> <ul style="list-style-type: none">- diritto in senso oggettivo: insieme di regole legali- diritto in senso soggettivo: una possibilità, libertà, posizione di vantaggio garantita da una regola legale <p>es. Il diritto italiano garantisce il diritto di proprietà</p>
il diritto muta nel tempo e nello spazio	<ul style="list-style-type: none">• al mutare di tale modello si modifica il relativo sistema giuridico: dal diritto romano ad oggi ...• i sistemi giuridici attuali fanno riferimento, per lo più, agli Stati nazionali; questo dato differenzia spesso nettamente i diversi sistemi giuridici; nonostante ciò questi possono condividere alcuni o molti elementi, di maggiore o minore importanza <p>es.: "il mondo occidentale", i "paesi arabi" ...</p> <ul style="list-style-type: none">- in alcune materie possono avere rilievo le organizzazioni supernazionali ed anche infra-nazionali
il diritto e la morale	<ul style="list-style-type: none">- anche la morale è un sistema di regole capace di risolvere contrasti tra gli uomini- come esistono più "diritti", così esistono più morali- tra regole giuridiche e morali non vi è coincidenza...

<p>i caratteri distintivi fra il diritto e gli altri sistemi di regole</p>	<p>le regole fondate su principi morali, religiosi, politici, sociali, vengono osservate spontaneamente ... questo fatto consegue alla condivisione dello scopo finale perseguito ... cosa accade se un soggetto non osserva o non condivide tali regole?</p> <p>la conseguenza può essere il suo spontaneo allontanamento / uscita dal collettivo che le adotta e le applica, ovvero la sua estromissione ad opera degli altri partecipanti</p> <p>questo non avviene (non può avvenire) con riferimento al diritto perché il diritto non si limita a prescrivere, ma si dà anche gli strumenti necessari per obbligare all'osservanza delle sue norme e per reprimere i comportamenti difformi</p>
<p>complessità del diritto</p>	<p>a fronte degli altri sistemi di regole, il diritto è un sistema complesso, perché regola il conflitto nei più diversi ambiti della vita degli uomini</p>
<p>coercitività del diritto</p>	<p>- soprattutto, il diritto si distingue dagli altri sistemi di regole per il carattere della coercitività</p> <p>- per assicurare l'osservanza delle proprie regole, il diritto impiega la coercizione e la forza, con le quali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. impone l'eliminazione delle conseguenze della trasgressione e la loro riparazione (es. esecuzione forzata) 2. adotta sanzioni punitive che, nei casi più gravi, infliggono al responsabile la pena della detenzione <p>- a tali congegni di carattere giuridico si affiancano una serie di strumenti politici e sociali, fondati sulla comunicazione, la formazione e l'organizzazione dei cittadini: tutte le strutture di potere (siano esse private o pubbliche) mirano alla costruzione del consenso e al suo consolidamento</p>
<p>la superiore autorità dello Stato</p>	<p>i fenomeni giuridici appena richiamati necessitano di un apparato e di una superiore autorità: lo Stato</p> <p>- la funzione dello Stato nella creazione e nell'applicazione del diritto... il rapporto con le altre fonti di regole</p>
<p>Ordinamento giuridico</p>	<p>L'insieme di norme giuridiche che regolano la vita di un gruppo sociale organizzato</p>
<p>il diritto privato e il diritto pubblico</p>	<p>- il diritto privato tutela gli interessi "particolari", con il fine essenziale di regolare la distribuzione e l'utilizzazione della ricchezza (dei beni e dei mezzi di produzione)</p>

	- il diritto pubblico cura gli interessi generali , reprime i comportamenti considerati socialmente pericolosi, definisce l'organizzazione dei pubblici poteri
parità e disparità uguaglianza e disuguaglianza	- il diritto privato regola i rapporti fra i privati, in condizioni di parità reciproca e di uguaglianza - il diritto pubblico regola i rapporti ai quali partecipa lo Stato , o altro ente pubblico in condizioni di disparità e disuguaglianza
ma ... attenzione	i rapporti tra Stato e cittadino possono essere regolati anche dal diritto privato : la disciplina dei suoi istituti tipici, come la proprietà, il contratto, responsabilità civile, l'impresa, si applicano anche all'ente pubblico, salvo che sia stabilito altrimenti
riassumendo ...	non tutti i conflitti (sociali o fra individui) vengono risolti da norme giuridiche: la società elabora molteplici istanze di mediazione del conflitto, che operano a fianco del diritto (sia civile, sia penale, sia amministrativo, etc.) ed operano efficacemente nella gran parte dei casi quando il conflitto assume le forme di un conflitto giuridico? <ul style="list-style-type: none"> - accade quando esiste una disposizione dell'ordinamento che ha previsto una norma per regolare un conflitto sociale definito e alla quale possono essere ricondotte più situazioni - in questo caso occorre trovare quella disposizione e applicare la norma preconstituita, generale ed astratta capace di risolvere la situazione concreta di conflitto
Tipi di norme giuridiche	Possono operarsi due importanti distinzioni : <ul style="list-style-type: none"> - norma scritte, non scritte: <ol style="list-style-type: none"> 1. scritte: emanate da appositi organi e contenute in documenti ufficiali 2. non scritte: prodotte spontaneamente da una comunità di individui. Prendono il nome di usi o consuetudini e consistono in un comportamento costante ed uniforme tenuto dai consociati che agiscono come se seguissero una regola giuridica vincolante. - norme imperative, dispositive: <ol style="list-style-type: none"> 1. imperative: contengono un comando che non ammette eccezioni. Non si può disporre diversamente 2. dispositive: contengono un comando che consente eccezioni

<p>i caratteri attuali della norma (o regola) giuridica</p>	<p>La norma (o regola) giuridica è un precetto, emanato dallo Stato, formulato in termini generali ed astratti che impone o proibisce determinati comportamenti (funzione in senso precettivo)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. precostituita: creata prima del suo insorgere 2. generale: si rivolge a tutta la collettività e non a singoli soggetti 3. astratta: non prevede un caso concreto ma una serie ipotetica di fatti <p>La sanzione è la punizione generalmente prevista per chi non osserva la norma giuridica (coattività della norma)</p> <p>Fattispecie: situazione a cui la norma giuridica collega determinate conseguenze</p> <p>fattispecie astratta: indica la situazione-tipo descritta dalla normalmente</p> <p>fattispecie concreta: situazione pratica in cui la regola si applica</p>
<p>le regole giuridiche e le norme morali non coincidono</p>	<p>regole giuridiche e norme morali ed etiche coincidono?</p> <p>in certe circostanze ci pare di sì, in altre ci pare di no</p> <p>tutti aspiriamo alla perfetta coincidenza tra diritto e morale (la nostra), tra diritto e idee politiche (le nostre), tra diritto e religione (la nostra), cioè tra il diritto e tutti i valori che continuamente impieghiamo nel nostro vivere i rapporti sociali pertanto tendiamo a sostituire alla regola giuridica la “nostra” regola</p>
	<p>MA “DIRITTO” NON E’ SINONIMO DI “GIUSTIZIA”</p> <ul style="list-style-type: none"> - le norme giuridiche vengono create dagli organi ai quali questo potere è attribuito dallo Stato e secondo procedure che prevedono la loro approvazione con un voto a maggioranza - dunque, è istituzionalmente previsto che una parte del Paese possa non dividerne il contenuto e valuti che la disposizione approvata non adotti la soluzione che, secondo la propria opinione, sarebbe stata “la più giusta” - insomma, la norma giuridica rappresenta uno strumento che risolve un conflitto, imponendo una soluzione conforme agli interessi economici e sociali dominanti nel Paese e coerente alle valutazioni politiche delle forze politiche che li rappresentano nel Parlamento - questa è la ragione per la quale la soluzione giuridica di un problema non può essere individuata con la ricerca di ciò che “è giusto”

Il codice civile e le altre fonti del diritto privato	
fonti di produzione e sulla produzione fonti di cognizione	<p>- fonti di produzione e sulla produzione: strumenti tecnici predisposti dall'ordinamento giuridico per la produzione di norme giuridiche; modi di formazione delle norme es. art. 70 Cost. (la funzione legislativa spetta alle Camere)</p> <p>- fonti di cognizione: testi che contengono le norme giuridiche già formate es. il codice civile, la Costituzione, i decreti legge ...</p>
fonti scritte e non scritte	<p>il diritto nasce da un atto o da un fatto idoneo (da più atti e/o fatti idonei) a produrre norme giuridiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • possono esistere norme scritte e norme non scritte • oggi le norme giuridiche sono prevalentemente scritte <p>negli ordinamenti contemporanei le fonti sono di due tipi:</p> <p>- il precedente giudiziario, vale a dire la giurisprudenza (il complesso delle pronunce dei giudici)</p> <p>- la legge in senso ampio, vale a dire la regola scritta e imposta da un'autorità</p>
Precedente giudiziario e sistemi di common law	<p>il precedente giudiziario ...</p> <p>- costituisce la fonte prioritaria nei sistemi di common law (sistemi inglese e nordamericano)</p> <p>- si fonda sulla regola dello stare decisis, per cui il giudice è vincolato alle sentenze rese precedentemente da altri giudici per risolvere casi uguali o simili e dunque ...</p> <p>- in questi sistemi sono i giudici (non il legislatore) a creare il diritto, sulla base delle regole ricavabili dai criteri adottati per risolvere casi concreti</p>
la legge in senso ampio e i sistemi di civil law	<p>la legge (intesa in senso ampio ...)</p> <p>- costituisce la fonte prioritaria nei sistemi di civil law (Europa continentale)</p> <p>- in questi sistemi il legislatore (l'autorità preposta) crea il diritto ponendo norme generali ed astratte la giurisprudenza non è considerata una fonte del diritto ma l'esito della sua applicazione</p>
	<p>le distanze tra i due sistemi, col tempo, tendono a ridursi</p> <ul style="list-style-type: none"> • nei paesi di common law si fa strada un diritto di formazione legislativa • nei paesi di civil law i precedenti giudiziari, seppure non formalmente vincolanti, nei fatti influenzano i giudici (c.d. efficacia persuasiva del precedente)

la fonte superiore	<ul style="list-style-type: none"> - in ogni caso una fonte precedente e superiore stabilisce a chi spetti il potere di porre le norme giuridiche: in Italia questa fonte è rappresentata dalla Costituzione - ma la fonte prima, in ogni sistema giuridico, è sempre un fatto storico: in Italia la fine della II guerra mondiale e la liberazione del paese dal nazifascismo
il sistema delle fonti del diritto in Italia	<p>sono fonti del diritto italiano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la Costituzione - le norme dell'Unione europea (Trattati, regolamenti e direttive) - le leggi dello Stato (leggi in senso formale e atti normativi che hanno la stessa forza della legge ordinaria) - le leggi regionali - i regolamenti - gli usi
art. 1 disp. prel.:	<p>art. 1 disp. prel.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'elenco originario delle fonti era il seguente: leggi, regolamenti, norme corporative, usi.la sua integrazione: la Costituzione ed ordinamento europeo
la gerarchia delle fonti	<p>il principio della gerarchia delle fonti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - artt. 4 e 7 disp. prel.; - art. 117 Cost.; - art. 134 Cost.; art. 138 Cost.
Costituzione e Leggi costituzionali (art. 138 Cost.)	<ul style="list-style-type: none"> - la Costituzione è rigida, vincola anche l'attività del Parlamento - detta le norme fondamentali di organizzazione dello Stato (rapporto cittadini /Stato) - proclama i diritti e i doveri fondamentali dei cittadini e dei gruppi sociali (rapporto cittadini /Stato e cittadino/cittadino) contiene regole fondamentali del diritto privato <p>Le leggi costituzionali: affiancano il testo della Costituzione, pur non facendone parte, nelle materie coperte da riserva di legge costituzionale (artt. 71.1, 96, 116.1, 132.1, 137.1 Cost.) o in altre materie disciplinate nelle forme dell'art. 138 Cost.</p>
le fonti europee	<p>Vi sono tre fonti per il diritto dell'Unione europea: <u>diritto primario</u>, <u>diritto derivato</u> e <u>diritto complementare</u>.</p>

Diritto primario

Le fonti principali del diritto primario sono i trattati istitutivi dell'UE: il Trattato sull'UE e il Trattato sul funzionamento dell'UE. Tali trattati stabiliscono la **ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati** membri e descrive i poteri delle istituzioni europee. Inoltre definiscono la sfera d'applicazione delle politiche e strutturano l'intervento delle istituzioni.

Diritto derivato

Le fonti di diritto derivato sono strumenti legali basati sui Trattati.

Il diritto derivato è **composto dagli atti unilaterali e dagli atti convenzionali**.

- Gli atti unilaterali possono essere classificati in due categorie:

- gli atti menzionati all'articolo 288 del trattato sul funzionamento dell'UE: i regolamenti (hanno efficacia immediata nei confronti di tutti i cittadini della Comunità), le direttive (impegnano gli Stati a raggiungere un risultato prefissato; non hanno efficacia immediata nei confronti dei cittadini, salvo in alcuni casi), le decisioni,
- gli atti non menzionati all'articolo 288 del trattato sul funzionamento dell'UE, ossia i cosiddetti atti «atipici», come le comunicazioni, le raccomandazioni, i libri bianchi e i libri verdi (queste non vincolanti, quindi non fonti del diritto);

Gli atti convenzionali comprendono:

gli accordi internazionali tra l'Unione europea, da una parte, e un paese terzo o un'organizzazione terza, dall'altra; gli accordi tra Stati membri; e gli accordi interistituzionali, ossia tra le istituzioni dell'UE.

Diritto complementare

Le fonti di diritto complementare sono fonti di diritto non specificatamente menzionate nei trattati. Rientrano in questa categoria:

- la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE (CGUE);
- il diritto internazionale - a cui si ispira sovente la CGUE nell'elaborare la sua giurisprudenza. La CGUE fa riferimento al diritto scritto, alla consuetudine e agli usi;
- i principi generali del diritto: fonti non scritte elaborate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Essi hanno consentito alla CGUE di attuare norme in vari ambiti che non sono menzionati nei trattati.

<p>Leggi ordinarie e atti aventi forza di legge (artt. 70 ss. e 117.1-3 Cost.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Atti normativi emanati dal Parlamento (art. 70 cost.) • Atti legislativi del Governo (Decreti legislativi, decreti legge artt. 76 e 77 cost) • Anche i codici (civile, di procedura civile, penale, di procedura penale, della navigazione) rappresentano una fonte normativa in quanto atti aventi forza di legge; essi sono emanati in virtù di deleghe concesse al potere esecutivo e sono diretti a regolare tutto un vasto campo dell'attività giuridica
<p>CODICE CIVILE</p>	<p>1942, diversa struttura rispetto a quello del 1865 (3 libri, I persone e comprendeva la famiglia; II proprietà, III modi di acquisto della proprietà)</p> <p>La fusione con il codice di commercio del 1882 cambia la struttura del codice civile (I persone e famiglia; II successioni che diventano materia autonoma; III beni e proprietà con prevalenza ancora della proprietà fondiaria; IV obbligazioni e fonti da cui queste possono nascere: contratto in generale e i tipi, titoli di credito, illecito civile; V raccoglie la materia strettamente commercialistica, centrata sull'impresa e società commerciale e comprende anche la disciplina del lavoro autonomo e subordinato; VI tutela dei diritti, raccoglie la disciplina degli istituti utili a dare certezza o attuazione coattiva ai rapporti di diritto privato.</p>
<p>le leggi regionali</p>	<p>le leggi regionali (art. 117 Cost) potestà primaria o esclusiva, concorrente o ripartita, integrativa e attuativa il rapporto fra le fonti regionali e nazionali, dunque, si articola secondo i criteri di parità, prevalenza e competenza</p>
<p>I regolamenti</p>	<p>regolamenti (artt. 3 e 4 disp. prel.) emanati da Governo, Regioni, Province, Comuni</p> <p>es. i regolamenti edilizi comunali</p>
<p>gli usi o consuetudini</p>	<p>(artt. 8 e 9 disp. prel.)</p> <p>rappresenta una regola di condotta osservata uniformemente e costantemente dai membri di una comunità sociale con la convinzione di obbedire ad un imperativo giuridico (art.1 disp. prel.). È una norma non scritta che nasce spontaneamente nel corpo sociale per effetto della costante osservanza, protratta nel tempo, di una certa condotta</p> <p>L'uso, in quanto norma non scritta, ha efficacia, al di fuori di un esplicito richiamo (usi normativi):</p> <ul style="list-style-type: none"> - solo qualora manchi del tutto la legge che disciplini una materia (questa è la vera e propria consuetudine).

	<p>- Per le materie già regolate dalla legge, gli usi hanno efficacia soltanto se espressamente richiamati (art. 8 disp. Prel., assumono rilevanza come fonti per l'integrazione del contratto in relazione a situazioni o conflitti non previsti dalle parti Art. 1374 c.c.).</p> <p>usi contrattuali: prassi contrattuali diffuse nel mondo economico per regolare comunemente gli accordi contrattuali: Richiami art. 1340 c.c. (clausole d'uso)</p> <p>usi interpretativi: modo in cui comunemente viene inteso un certo termine o una clausola, v. art. 1368 c.c. pratiche generali interpretative</p>
EVOLUZIONE DELLE FONTI	v. scheda allegata

INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE

ricerca del significato: (meglio) attribuzione di un significato:	<ol style="list-style-type: none"> 1. nell'ambito di ciò che è compatibile con il testo interpretato 2. secondo criteri non arbitrari, ed assoggettabili ad un controllo di razionalità
<p>criteri (metodi interpretativi)</p> <p>art. 12 disp. prelim. (criteri normativi):</p> <p>interpretazione e sistema giuridico</p>	<ul style="list-style-type: none"> - la c.d. interpretazione letterale, volta ad attribuire alla norma il significato che si evince immediatamente dalle parole utilizzate; - la c.d. interpretazione logica che, superando il significato immediato della disposizione, mira a stabilire il suo vero contenuto ossia lo scopo che il legislatore ha inteso realizzare, emanandola. - le disposizioni normative da interpretare fanno parte di un sistema unitario chiamato ordinamento giuridico che non si è formato seguendo un disegno organico ma si è sviluppato nel tempo. L'idea stessa di ordinamento giuridico conduce a considerare la totalità delle norme come un sistema, idea che sta alla base di tre criteri: interpretazione sistematica (che non compare nell'art. 12 preleggi) attribuire alla disposizione normativa significato coerente con le ltre norme che fanno parte del sistema; impiego dell'analogia; ricorso ai principi generali (entrambi criteri previsti nell'art. 12 preleggi) - Il legislatore espressamente contempla la possibilità che vi siano fattispecie non previste né

<p>ric.</p> <p>Il giudice non può creare una regola di diritto per riempire vuoto legislativo</p>	<p>risolte da norme giuridiche. Il legislatore prevede, cioè, l'esistenza di lacune le quali devono, tuttavia, essere colmate dal giudice che non può rifiutarsi di risolvere un caso pratico adducendo la mancanza di norme. È questa la c.d. analogia legis, ammissibile soltanto se basata sui seguenti presupposti: a) il caso in questione non deve essere previsto da alcuna norma; b) devono ravvisarsi somiglianze tra la fattispecie disciplinata dalla legge e quella non prevista; c) il rapporto di somiglianza deve concernere gli elementi della fattispecie nei quali si ravvisa la giustificazione della disciplina dettata dal legislatore (eadem ratio).</p> <p>- ...se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato: la c.d. analogia iuris: nel richiamare i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, il legislatore ha inteso, innanzitutto, escludere il ricorso ai principi del diritto naturale. Quanto alla loro individuazione, la dottrina prevalente ritiene che essi vadano identificati in norme ad alto grado di generalità (es.: art. 1176 c.c.), di rango costituzionale, di tenore vago (e dunque suscettibili di adattamenti interpretativi, ad esempio l'art. 2041 c.c.) o di importanza fondamentale per l'intero sistema giuridico (es.: art. 1322 c.c.).</p>
---	--

EFFICACIA DELLE NORME NEL TEMPO E NELLO SPAZIO

- Il principio fondamentale che regola l'efficacia della legge nel tempo è sancito nell'art. 11 disp. prel.: "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo".
- Tale principio di **irretroattività** rappresenta l'espressione di un'importante esigenza di certezza, giacché la legge non può avere efficacia per i fatti avvenuti nel tempo anteriore alla sua emanazione. Fanno **eccezione** come normalmente retroattive: *le leggi penali* che *stabiliscono pene più leggere* o non riconoscono più come reati alcune azioni (art. 2 c.p.); *le leggi interpretative* (interpretazione autentica) in quanto la norma precedente viene chiarita, ma non sostituita con una nuova; le *leggi di ordine pubblico* con le quali sono tutelati i fondamentali interessi dello Stato e in particolare le leggi che aboliscono un intero istituto giuridico.
- Nel caso di **conflitto tra norme: criterio cronologico** (per norme prodotte da fonti omogenee ossia aventi pari forza normativa)

- Rapporti tra fonti diverse: rileva la reciproca posizione in termini di grado o di competenza
- **Abrogazione** (art. 15 disp. Prel.)
 1. per dichiarazione espressa del legislatore (espresa)
 2. referendum popolare (art. 75 cost.)
 3. sentenza di illegittimità (art. 136 cost.)
 4. per incompatibilità tra le nuove e precedenti disposizioni (tacita)
 5. perchè la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore (tacita)
- Funzionali all'esigenza di certezza sono inoltre, le disposizioni secondo le quali leggi e regolamenti **entrano in vigore** a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione (artt. 73, 3° co. Cost., 10 disp. prel.). Il **periodo intermedio** tra la pubblicazione e l'entrata in vigore - che può essere abbreviato o allungato o addirittura annullato - viene definito "**vacatio legis**": essa ha lo scopo di consentire ai destinatari di prendere conoscenza della legge.
- Una volta **entrata in vigore, infatti, la legge vincola i destinatari**, non assumendo alcun rilievo il fatto che essi la ignorino, anche senza colpa: ignorantia legis non excusat.
- È costituzionalmente vietata solo la retroattività della legge penale (art. 25, co. 2 Cost.).
- Le norme dell'ordinamento giuridico sono destinate ad esplicare **efficacia nei confronti dei cittadini italiani**.
- Accade, tuttavia che uno straniero acquisti un bene in Italia o vi contragga matrimonio; per converso, può accadere che un cittadino italiano assuma lavoro all'estero oppure lasci in eredità a uno spagnolo un bene situato in Francia. A **regolare il possibile conflitto fra le legislazioni dei diversi paesi interviene il diritto internazionale privato**; la materia è stata profondamente innovata dalla **L. n. 218/1995**, la quale ha stabilito che nel **processo di determinazione della legge** applicabile bisogna distinguere **due momenti**:
 - il primo è quello di qualificazione, che vale a determinare la natura o tipo di rapporto giuridico che viene in considerazione: per esso vale esclusivamente la legge italiana, pertanto una questione relativa alla capacità si qualificherà come attinente allo stato delle persone, pur se le leggi straniere lo qualificassero come attinente alla materia contrattuale.
 - Il secondo momento del procedimento è il criterio di collegamento: esso serve ad individuare la disciplina applicabile ai rapporti sulla base della pregressa qualificazione.
 - In sintesi, la legge applicabile si determina in relazione a:
 - 1) cittadinanza del soggetto (stato e capacità delle persone, rapporti familiari, donazioni e successioni: c.d. lex civitatis);
 - 2) luogo in cui si trova la cosa o l'atto è compiuto (proprietà, diritti reali, fatti illeciti: lex loci);
 - 3) scelta degli interessati (obbligazioni contrattuali; in mancanza si applicherà la lex loci).

- In ogni caso, "la legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico" (art. 16, L. n° 218/95), quando essa cioè, sia in contrasto con i fondamentali principi che regolano la convivenza sociale.

CATEGORIE GENERALI:

Situazioni giuridiche; fatti e atti giuridici; soggetti; beni; tutela delle situazioni giuridiche

LE SITUAZIONI GIURIDICHE

Premessa

Funzione pratica della norma giuridica privatistica: regolare situazioni di conflitto tra interessi contrapposti, dirimere conflitti tra soggetti che possono sorgere nella pratica. La norma mette idealmente a confronto questi opposti interessi, accordando tutela ad uno di essi e considerando, di conseguenza, soccombente l'interesse in contrasto con quello tutelato.

la tecnica di tutela dell'interesse protetto consiste nell'accordare al suo titolare il potere di agire per ottenere un provvedimento capace di realizzare il suo interesse in via diretta ed immediata: il soggetto è dunque titolare di un diritto soggettivo

<p>Prescrizioni, situazioni, rapporto giuridico es. rapporto giuridico tra il creditore ed il debitore, o tra il proprietario della cosa e gli altri consociati che possono avere interesse ad appropriarsi della stessa</p>	<p>Ogni norma contiene una prescrizione che impone un certo comportamento</p> <p>In tal modo i soggetti sono collocati in una precisa posizione ossia situazione giuridica (soggettiva, attiva o passiva)</p> <p>si stabilisce così tra i due una relazione disciplinata dalla legge ovvero un rapporto giuridico: determinata relazione tra privati (portatori di interessi contrapposti) che viene presa in considerazione dall'ordinamento, il quale impone ad uno di essi il dovere di osservare una certa condotta della quale l'altro può pretendere l'attuazione</p>
<p>Rapporto fra situazioni giuridiche soggettive e norme giuridiche</p> <p>“sequenza” Norma, Prescrizione ed Effetti giuridici = Qualificazione di comportamento.</p>	<p>La norma pone la persona, che può o deve tenere la condotta prevista dalla norma stessa, in una certa situazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Potere di tenere un certo comportamento; - Obbligo di comportarsi in un certo

	<p>modo</p> <p>- Dovere di non tenere il comportamento vietato, ecc.;</p>
<p>TIPI DI SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE</p> <p>SITUAZIONI SOGGETTIVE ATTIVE:</p> <p>1) DIRITTO SOGGETTIVO (che costituisce la più importante tra le situazioni attive)</p> <p>ASSOLUTI E RELATIVI:</p> <p>Rientrano nella categoria dei diritti assoluti: -) I diritti reali; -) I diritti della personalità; -) I diritti sui beni immateriali;</p> <p>es. diritti di credito; diritti personali relativi (diritti non-patrimoniali v. art. 143 c.c.; diritti personalità fatti valere all'interno di un rapporto tra particolari soggetti</p>	<p>potere di un soggetto di ottenere la realizzazione (tutela primaria e diretta) di un proprio interesse con la protezione dell'ordinamento. es., è un diritto soggettivo la proprietà, dato che il titolare vede riconosciuto e tutelato dall'ordinamento il proprio interesse alla conservazione ed al godimento del bene;</p> <p>è un diritto soggettivo il diritto di credito, visto che il creditore è tutelato nella sua pretesa ad ottenere l'adempimento di quanto gli è dovuto.</p> <p>DIRITTI ASSOLUTI. Si caratterizzano per due fondamentali requisiti: quello dell'immediatezza (il titolare del diritto realizza il suo interesse da sé medesimo, senza bisogno della cooperazione di alcun altro soggetto. Tutti i consociati hanno il dovere di astenersi dal tenere comportamenti che danneggiano il titolare nell'esercizio del suo diritto) e quello dell'assolutezza (il diritto può essere infatti esercitato erga omnes, non solo nei confronti di un soggetto determinato).</p> <p>DIRITTI RELATIVI. – quelli che possono essere esercitati dal titolare esclusivamente in confronto di uno o più soggetti determinati. Inoltre, il più importante tra i diritti relativi, ovvero il diritto di credito, è contraddistinto dal</p>

<p>es. marito/moglie; genitori/figli)</p> <p>DIRITTI POTESTATIVI</p> <p>come i diritti relativi, possono essere esercitati verso un soggetto determinato, ovvero verso colui il quale si trova, per volontà della legge o a seguito della stipula di un contratto, esposto alle modificazioni conseguenti all'esercizio del diritto stesso.</p> <p>come i diritti assoluti, sono caratterizzati dall'immediatezza, poiché il titolare soddisfa il suo interesse indipendentemente dalla collaborazione del soggetto passivo, che deve limitarsi a subire le modificazioni che derivano dall'esercizio del diritto.</p> <p>2) POTESTA'</p> <p>3) STATUS</p>	<p>connotato della mediatezza: il creditore vede infatti realizzato il suo interesse a ricevere la prestazione dovutagli solamente a condizione che il debitore esegua la medesima prestazione (il creditore necessita dunque della cooperazione del soggetto passivo).</p> <p>Al potere in capo ad un soggetto di modificare la sfera giuridica altrui, non corrisponde un obbligo ma una soggezione; non si fa valere una pretesa ma si determina una modificazione nella posizione giuridica di controparte, senza che il destinatario di tale modifica si possa opporre. (Es., diritto di recesso da un contratto a tempo indeterminato).</p> <p>Limiti: in alcuni casi vi è un onere da adempiere per ottenere il risultato (v. art. 87 c.c.); in altri casi si stabilisce, nell'interesse di chi subisce l'esercizio del diritto, il limite dalla giusta causa o l'oggettiva necessità</p> <p>ipotesi di "potere vincolato" o "potere dovere". La potestà costituisce infatti un potere attribuito ad un soggetto verso un altro, potere che il titolare deve esercitare non già nell'interesse proprio, ma nell'interesse del soggetto passivo (esempi della potestà (responsabilità) riconosciuta ai genitori verso i figli minorenni, e della potestà spettante al tutore nei confronti dell'interdetto).</p> <p>Posizione che un soggetto assume all'interno di un certo gruppo sociale, a cui l'ordinamento riconnette diritti, poteri e</p>
---	---

<p>4) ASPETTATIVA</p> <p>5) INTERESSE LEGITTIMO</p> <p>nel diritto privato: attribuzione del potere di iniziativa per l'interesse collettivo al rispetto di certe regole es. potere dei congiunti di impugnare matrimonio concluso da interdetto per infermità di mente; chiunque vi abbia interesse per dichiarare nullità contratto</p>	<p>obblighi. Ad es., colui il quale acquista una partecipazione in una determinata società ottiene lo status di socio: e in quanto socio, ha diritto di voto in assemblea, ha diritto ad una quota degli utili prodotti dalla società, ma ha anche l'obbligo di versare i conferimenti promessi alla società medesima.</p> <p>Posizione di attesa, giuridicamente tutelata in via provvisoria, in cui un soggetto viene a trovarsi con riferimento all'acquisto di un diritto non ancora perfezionatosi ma in via di perfezionamento. Può essere riscontrata, per esempio, un'aspettativa in capo all'acquirente di un diritto sotto condizione sospensiva: finché la condizione non si avvera, il soggetto in questione non diviene titolare del diritto; tuttavia, la sua posizione di "attesa" con riferimento all'acquisto del medesimo diritto è tutelata dal legislatore, il quale accorda al soggetto in questione il potere di porre in essere atti conservativi sul bene oggetto del suo futuro acquisto.</p> <p>Nel diritto pubblico: situazione in cui l'attribuzione di un potere ad un soggetto non avviene per proteggere in via diretta ed immediata l'interesse del titolare, ma garantisce una protezione mediata</p>
<p>SITUAZIONI SOGGETTIVE PASSIVE</p>	<p>nell'ambito del rapporto giuridico, ad una situazione giuridica attiva corrisponde una situazione giuridica passiva, identificabile nell'interesse destinato a soccombere</p>

<p>classificazione</p> <p>(ad. es., in capo ad entrambi i coniugi esiste un reciproco obbligo di fedeltà).</p> <p>differenze rispetto all'obbligo/obbligazione: la soggezione non impone una condotta da tenersi nell'interesse del titolare del diritto, ma si risolve nell'esposizione della sfera giuridica del soggetto passivo alle modifiche che derivano dall'esercizio del diritto potestativo</p> <p>(Ad es., il compratore di un bene affetto da vizi ha diritto a far valere la relativa garanzia verso il venditore, ma ha l'onere di denunciare il difetto entro otto giorni dalla scoperta. Se la denuncia non viene tempestivamente comunicata, il diritto alla garanzia non può essere fatto valere).</p>	<p>dinanzi a quello ritenuto meritevole di tutela</p> <p>DOVERE. – Situazione passiva corrispondente all'esistenza di un diritto assoluto: essendo il diritto assoluto opponibile erga omnes, in capo a tutti i consociati vive il dovere di astenersi dal tenere comportamenti che possano pregiudicare il titolare del suddetto diritto nell'esercizio del medesimo.</p> <p>OBBLIGO/OBBLIGAZIONE. L'obbligo, invece, è la posizione che sussiste in capo al soggetto nei cui confronti può essere esercitato un diritto relativo a contenuto pretensivo. Si tratta infatti del vincolo che impone al soggetto in questione di tenere una determinata condotta nell'interesse del titolare del diritto</p> <p>Allorquando la condotta dovuta è poi caratterizzata da un contenuto esclusivamente patrimoniale, questo vincolo prende il nome di obbligazione (così definendosi la situazione in cui si trova il debitore nei confronti del creditore). v. artt. 1174, 1175 c.c.</p> <p>SOGGEZIONE. descrive la posizione del titolare della sfera giuridica nella quale si producono le modifiche conseguenti all'esercizio di un diritto potestativo: il soggetto in questione infatti deve limitarsi a subire tali modifiche, senza potersi opporre.</p> <p>ONERE. con il termine si vuole identificare un comportamento funzionale alla realizzazione di un interesse proprio dello stesso soggetto agente.</p>
---	---

--	--

VICENDE DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE: nascita, modificazione, estinzione

vicende acquisitive di diritti soggettivi
(nascita):
a **titolo originario**

a **titolo derivativo**

(rientrano nella categoria degli acquisti derivativi tanto gli acquisti che avvengono a **titolo derivativo-traslativo**, quanto quelli a titolo **derivativo-costitutivo**).

l'identità e il rapporto di derivazione ragione giustificativa dei **due fondamentali principi** che **governano l'acquisto derivativo**:

1) *Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet*: **nessuno può trasferire un diritto di cui non è titolare, o un diritto più ampio di quello esistente nella propria sfera giuridica (es. vendita di un bene che non è di proprietà del venditore; titolare di una servitù di passaggio non può alienare il fondo servente ad un terzo). Il**

determinano la nascita, in capo all'acquirente, di un diritto completamente nuovo e indipendente dalle posizioni di altri soggetti.

nel quale il soggetto acquirente (o avente causa) riceve una posizione soggettiva dipendente da quella del precedente titolare (autore, alienante o avente causa), nella cui posizione giuridica l'acquirente medesimo si trova, in vario modo, a succedere.

Gli acquisti derivativi possono avvenire:

a titolo universale: l'avente causa subentra nelle totalità delle situazioni soggettive che spettavano al suo autore (es. successione ereditaria)

a titolo particolare: all'acquirente viene trasmesso un singolo diritto da parte dell'alienante (es. acquisto avvenuto attraverso un contratto o di un legato).

ACQUISTO DERIVATIVO-TRASLATIVO. – L'alienante trasferisce il suo diritto all'acquirente, il quale subentra al proprio dante causa nello stesso diritto di cui quest'ultimo era titolare.

assoluta identità tra il diritto dell'alienante e quello ricevuto dall'acquirente, giacché quest'ultimo succede al proprio autore **nella stessa posizione soggettiva** di cui questi ha deciso di disporre.

relativo contratto si configura inidoneo a produrre effetto. 2) *Resoluto iure dantis resolvitur et ius accipientis*: dato che l'acquirente ottiene lo stesso diritto di cui era titolare il suo autore, si può affermare che **l'acquisto dell'avente causa dipende dall'acquisto del dante causa**. Così, se viene meno il titolo che giustificava l'acquisto del diritto in capo all'alienante, anche l'acquisto del successore può essere travolto. (ES.: A vende un bene a B, il quale a sua volta lo dona a C. Successivamente, il contratto tra A e B viene annullato a causa di un raggio perpetrato da B in confronto di A: pertanto, il contratto tra A e B si considera come mai concluso. Ai sensi dell'art. 1445, viene a cadere anche l'acquisto di C: se l'acquisto di B si considera come mai avvenuto, è come se egli avesse disposto di un diritto mai acquistato; e, come conseguenza ulteriore, ne discende che, per l'ordinamento, è come se nessun diritto fosse mai stato acquistato da C).

Modificazione del rapporto

ACQUISTO DERIVATIVO-COSTITUTIVO. – l'acquirente riceve un diritto nuovo e diverso da quello del suo dante causa, ma al contempo dipendente dalla posizione del suo autore;

Tipico esempio: costituzione di usufrutto, l'usufruttuario riceve un diritto nuovo e diverso da quello del proprietario, ma al contempo dipendente da quello di quest'ultimo, giacché è il proprietario che sceglie di spogliarsi di alcune delle facoltà riconducibili al suo diritto per conferirle al titolare del diritto reale minore.

Ricorre in relazione a determinati fatti, al verificarsi dei quali il rapporto subisce un mutamento, che può consistere nella limitazione del suo contenuto (limitazione del diritto di proprietà per usufrutto sullo stesso bene), o nella variazione di un

Estinzione	<p>soggetto o oggetto.</p> <p>Si verifica quando il diritto (o l'obbligo) viene meno definitivamente nei confronti di tutti (es., remissione del debito).</p>
------------	---

FATTI, ATTI E NEGOZI GIURIDICI

Fatti giuridici sono	<ul style="list-style-type: none"> - tutti gli accadimenti che producono conseguenze giuridiche. La rilevanza giuridica dei fatti dipende unicamente da una valutazione dell'ordinamento. - Al verificarsi di un fatto giuridico, l'ordinamento riconnette effetti giuridici, che si identificano, in linea di massima, nella nascita, nella modificazione o nell'estinzione di situazioni giuridiche soggettive.
Distinguiamo	- FATTI NATURALI (meri fatti) sono quelli che si verificano

<p>fatti giuridici, in genere, producono effetti nei confronti del soggetto che li ha posti in essere sul solo presupposto che goda della capacità naturale, ossia di intendere e volere (v. esonero ex art. 2047 c.c.)</p>	<p>indipendentemente dalla volontà o dal comportamento dell'Uomo e, dunque, non sono attribuibili ad un soggetto giuridico (es. la nascita o la morte naturale di un soggetto, la caduta di un edificio a seguito di un terremoto etc.)</p> <p>- FATTI UMANI o atti materiali - (<i>atti giuridici in senso lato</i>) sono quelli che si verificano a seguito del comportamento (volontario o involontario) vengono presi in considerazione dall'ordinamento a prescindere dalla circostanza che siano volontari o involontari: rilevano unicamente per il loro risultato obiettivo.</p> <p>Esempi: il ritrovamento di una cosa smarrita (invenzione: art. 927); la piantagione, edificazione o altre opere fatte sopra o sotto il suolo (accessione: art. 934); unione, commistione (art. 939); specificazione (art. 940).</p>
<p>ATTI GIURIDICI in senso ampio (art. 2 c.c. Capacità di agire)</p>	<p>Sono i comportamenti umani consapevoli e volontari produttivi di effetti giuridici; la volontarietà è elemento costitutivo della fattispecie: conseguentemente, il comportamento involontario non può essere qualificato come atto giuridico.</p>
<p>varie classificazioni ATTI GIURIDICI IN SENSO STRETTO</p>	<p>Sono definiti tali gli atti umani consapevoli e volontari ai quali l'ordinamento ricollega gli effetti a prescindere dalla circostanza che tali effetti siano o meno voluti da chi agisce. Se dunque l'ordinamento da un lato attribuisce rilevanza alla volontà del comportamento, d'altro lato considera irrilevante la volontà degli effetti. ↘ Esempi: l'atto di costituzione in mora (art. 1219); l'occupazione (art. 923).</p>
<p>possono suddividersi in atti leciti ed atti illeciti</p>	<p>ATTI ILLECITI. – qualsiasi atto consapevole o volontario o comunque imputabile ad un soggetto, che viola una norma giuridica e lede conseguentemente gli interessi da essa protetti. Dal suo compimento consegue l'applicazione di una sanzione.</p> <p>I tipi di illecito: civile; penale; amministrativo.</p> <p>Nell'ambito del diritto privato possiamo distinguere una nozione generale di atto illecito, che coincide con la definizione appena formulata, da una nozione più specifica e "tecnica" di illecito civile.</p> <p>Nozione più specifica e propria di ILLECITO CIVILE: comportamento lesivo di un interesse protetto, dal quale deriva un pregiudizio in capo al portatore di tale interesse. L'illecito civile può consistere in un illecito contrattuale o extracontrattuale. L'illecito contrattuale si identifica</p>

	<p>nell'inadempimento di un'obbligazione preesistente (ad es., il compratore non adempie l'obbligo di prezzo nascente dal contratto di vendita precedentemente stipulato); Pillecito extracontrattuale consiste invece in un comportamento doloso o colposo che arreca un danno ingiusto ad un altro soggetto (ad es., un automobilista non rispetta il semaforo rosso, ed investe il pedone mentre attraversa la strada.) La tutela del soggetto che subisce l'illecito si traduce, in entrambi i casi, nel diritto al risarcimento del danno (da determinarsi secondo i criteri di cui agli artt. 1223 ss. c.c.) ATTI LECITI. – In questo caso, la norma riconosce rilevanza giuridica, ricollegandovi effetti, ad una condotta lecita.</p>
<p>Operazioni dichiarazioni.</p>	<p>e Le OPERAZIONI, denominate anche atti reali o comportamenti, consistono in azioni che determinano una modificazione della realtà, cui conseguono determinati effetti giuridici. Esempi: la fissazione o il trasferimento della residenza o del domicilio (art. 44 ss.); l'occupazione (art. 923); la destinazione del padre di famiglia nella costituzione delle servitù (art. 1062); la creazione di un'opera dell'ingegno; la costruzione di una nave; la distruzione di un testamento olografo (art. 684); la volontaria esecuzione di un contratto annullabile (art. 1444, comma 2: convalida tacita).</p> <p>Le DICHIARAZIONI sono invece atti diretti a comunicare ad altri il pensiero, le opinioni, lo stato d'animo o la volontà del loro autore. Le dichiarazioni possono essere infatti distinte in dichiarazioni di scienza (mediante cui viene semplicemente comunicato un fatto del quale l'autore è al corrente: ad es., la confessione), e dichiarazioni di volontà (dette anche negozi giuridici)</p>
<p>NEGOZIO GIURIDICO Origini del concetto.</p> <p>Nozione.</p>	<p>La categoria del negozio giuridico è il prodotto dell'elaborazione teorica condotta, in particolare, dalla pandettistica tedesca, allo scopo di elaborare una disciplina comune applicabile a tutti gli atti di volontà diretti alla produzione di un effetto giuridico</p> <p>Il negozio giuridico viene tradizionalmente definito come la manifestazione (o la dichiarazione) di volontà da parte di un soggetto, diretta alla produzione di un effetto giuridico. Il negozio giuridico costituisce pertanto lo strumento preposto all'esercizio dell'autonomia privata: attraverso il negozio giuridico, infatti, il soggetto esercita il</p>

	potere, riconosciutogli dall'ordinamento, di auto-regolare i propri interessi, disponendo delle situazioni soggettive di cui è titolare
differenza tra atti giuridici in senso stretto e negozi giuridici	<p>nell'atto in senso stretto il comportamento cosciente e volontario del soggetto agente rappresenta il presupposto per la produzione di effetti giuridici anche non ricercati dall'agente medesimo (volontà del comportamento, a cui non corrisponde la volontà degli effetti),</p> <p>nel negozio giuridico la volontà del soggetto è finalisticamente orientata alla causazione dell'effetto e viene presa in considerazione dell'ordinamento in tale prospettiva</p> <p>Esempi:</p> <p>il testatore "vuole" destinare agli eredi il suo patrimonio, ripartito secondo le previsioni del testamento;</p> <p>il compratore vuole acquistare la proprietà di un determinato bene, pagando il prezzo stabilito dal venditore</p>
CLASSIFICAZIONI	<p>- I negozi a contenuto patrimoniale (il contratto, le promesse unilaterali), da quelli non aventi contenuto patrimoniale (matrimonio, riconoscimento del figlio naturale).</p> <p>- I negozi tra vivi (o <i>inter vivos</i>; tipico esempio, il contratto) dai negozi a causa di morte (o <i>mortis causa</i>, mediante cui un soggetto decide della sorte di alcuni suoi diritti o dell'intero suo patrimonio per la fase temporale successiva alla sua morte (testamento)).</p> <p>- I negozi unilaterali, in cui la manifestazione di volontà proviene da una sola parte (testamento), dai negozi bilaterali – frutto dell'incontro della volontà di due parti (contratto) –, e plurilaterali – che si perfezionano tramite la manifestazione della volontà di più parti (si pensi al contratto di società, o all'atto costitutivo di un'associazione).</p>
concetto di parte	<p>Centro di interessi riferito al rapporto che si instaura a seguito della dichiarazione di volontà, costituita da tutti i soggetti che condividono lo stesso interesse in ordine al negozio stesso.</p> <p>Tendenzialmente, siamo portati ad identificare la parte del negozio con il soggetto che dichiara la volontà diretta a perfezionare il negozio stesso, volendo assicurarsi i relativi effetti. Questa definizione non è però del tutto esatta: quando infatti più soggetti, essendo portatori di un identico interesse rispetto al negozio, manifestano un'identica volontà negoziale, essi costituiscono una parte unica e plurisoggettiva. Ad es., Tizio e Caio sono comproprietari di un bene, e decidono di vendere questo bene a Sempronio. Il negozio di vendita è pur</p>

	<p>sempre un negozio bilaterale, anche se tre sono i soggetti coinvolti nella stipulazione: Tizio e Caio [portatori di un interesse identico (quello a vendere) ed entrambi autori della dichiarazione diretta ad alienare la cosa], danno vita ad una parte unica, ancorché plurisoggettiva, del rapporto che vincola entrambi verso Sempronio (parte acquirente)</p>
<p>Efficacia e validità degli atti giuridici</p>	<p>Verificare la sussistenza di tutti gli elementi o requisiti propri della fattispecie e se si producono, di conseguenza, gli effetti previsti dalla legge</p>
<p>diff. tra illecito ed atti di autonomia</p>	<p>illecito e sua efficacia: schema fondamentale art. 2043 c.c. Atti di autonomia, es. il contratto: la completa corrispondenza dell'atto al modello della fattispecie astratta ex art. 1325 .c. conduce alla validità dell'atto ma non all'efficacia (da verificare)</p>
<p>efficacia dell'atto giuridico se compiuto da un soggetto legittimato</p>	<p>legittimazione: potere di compiere efficacemente un atto giuridico con riguardo ad un determinato rapporto. Fonte particolare di legittimazione è la rappresentanza (art. 1387 c.c.)</p>